

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE
LUISS GUIDO CARLI

INDICE

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Tipologia abitativa
- Art. 2 - Criteri di assegnazione
- Art. 3 - Modalità della presa di consegna
- Art. 4 - Durata dell'assegnazione
- Art. 5 - Deposito cauzionale
- Art. 6 - Riconsegna dell'alloggio

Capo 2 - NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 7 - Uso degli alloggi
- Art. 8 - Prescrizioni
- Art. 9 - Interventi di manutenzione e guasti - Danneggiamenti
- Art. 10 - Presenze esterne nella residenza

Capo 3 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

- Art. 11 - Provvedimenti e sanzioni
- Art. 12 - Sanzione pecuniaria
- Art. 13 - Richiamo scritto con valore di diffida e sanzione pecuniaria
- Art. 14 - Revoca del beneficio dell'assegnazione

Capo 4 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 - Comitato di rappresentanza
- Art. 16 - Informativa sulla privacy degli ospiti
- Art. 17 - Norma di rinvio

DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA Le norme del presente Regolamento vengono accettate e sottoscritte da ogni assegnatario al momento della sua accettazione quale assegnatario di alloggio nella Residenza e l'impegno al loro rispetto fa parte integrante della domanda di conferma anche per gli anni successivi al primo.

Art. 1 - TIPOLOGIA ABITATIVA

1.1 Le Residenze universitarie della LUISS Guido Carli sono strutture abitative destinate alla ricettività dei propri studenti fuori sede.

1.2 Le Residenze offrono agli studenti assegnatari un posto alloggio in camera tripla, doppia o singola e servizi. Le strutture dispongono, altresì, di spazi ed ambienti comuni nonché di servizi di lavanderia.

Art. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

2.1 I posti alloggio presso le Residenze Universitarie sono assegnati annualmente per via prioritaria tramite concorso in base ai criteri di merito e/o di reddito definiti nei rispettivi bandi.

2.2 I posti alloggio eventualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie dei concorsi di cui al punto 2.1 sono assegnati in ordine temporale agli studenti della LUISS Guido Carli che ne facciano richiesta nel corso dell'anno accademico.

Art. 3 - MODALITA' DELLA PRESA IN CONSEGNA

3.1 All'atto dell'assegnazione, l'ospite è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione contenente l'espressa accettazione sia del posto alloggio che del presente Regolamento debitamente sottoscritta, anche ai sensi dell'art. 1341 del c.c., da redigersi secondo il modello-tipo che sarà all'uopo consegnato all'assegnatario.

3.2 All'atto di presa in consegna l'assegnatario dovrà, inoltre, esaminare accuratamente quanto viene messo a sua disposizione, sia per il suo uso esclusivo sia per gli usi comuni e sottoscrivere per accettazione lo specifico "verbale di consegna" all'uopo redatto contenente informazioni sullo stato dell'immobile, degli arredi della camera assegnata e degli spazi comuni.

3.3 Con detta firma l'assegnatario attesta la conformità dello stato dell'alloggio nonché delle strutture e di ogni altro bene messo a sua disposizione, sia *uti singulus* che per uso collettivo, alla descrizione contenuta nel verbale e si impegna a condurre l'alloggio ed a servirsi delle parti comuni in modo da assicurare la migliore conservazione possibile del patrimonio ricevuto in uso.

3.4 La mancata sottoscrizione del verbale di consegna comporta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio ed implica ad ogni effetto la rinuncia a titolo definitivo al beneficio per l'anno accademico di riferimento.

3.5 Entro ventiquattro ore dall'assegnazione, l'ospite può segnalare per iscritto eventuali vizi o difformità occulte, rispetto a quanto riportato nel verbale. In tal caso la LUISS Guido Carli procederà alla verifica delle difformità riscontrate e all'aggiornamento del verbale di consegna. Eventuali segnalazioni effettuate oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.

3.6 Al momento della presa in consegna, inoltre, l'assegnatario prende accurata visione delle norme di sicurezza riportate negli appositi stampati.

3.7 Con l'assegnazione del posto letto è garantito l'arredo convenzionale della camera e dell'appartamento.

3.8 La LUISS Guido Carli può procedere, per esigenze organizzative, funzionali o di servizio, al trasferimento d'ufficio dell'assegnatario in altro alloggio nella stessa Residenza.

Art. 4 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

4.1 L'assegnazione del posto alloggio decorre dalla data di accettazione dell'assegnatario per l'intero periodo indicato nel modulo di assegnazione stesso, secondo le modalità previste nel relativo bando o comunque comunicate dalla LUISS Guido Carli.

4.2 In caso di termine del percorso degli studi, l'assegnatario deve lasciare il posto letto entro 30 giorni. In caso di rinuncia agli studi ovvero di trasferimento ad altra università, l'assegnatario deve lasciare il posto letto entro 10 giorni dall'evento, che l'assegnatario ha l'obbligo di comunicare con immediatezza alla LUISS Guido Carli.

Art. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE - DANNI

5.1 L'assegnatario dell'alloggio è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura prevista per ciascun anno. Il deposito cauzionale verrà restituito dopo la riconsegna dell'alloggio, al netto delle spese sostenute per riparare gli eventuali danneggiamenti arrecati allo stesso.

Qualora il deposito cauzionale venisse utilizzato, in tutto o in parte, per rifondere danni arrecati dallo studente durante il periodo di permanenza in residenza, tale deposito andrà nuovamente versato da parte dell'interessato.

5.2 Ogni assegnatario è responsabile per i danni arrecati ai beni a lui affidati, alla propria camera e al proprio appartamento nonché ai locali comuni. In caso di concorso con terzi nella produzione dei danni, l'assegnatario, in applicazione delle norme sulla responsabilità civile, risponderà in concorso con gli altri responsabili e, comunque, in via solidale per l'intero.

5.3 Lo svincolo in favore dell'ospite della cauzione, depositata al momento dell'accettazione del posto alloggio, sarà effettuato a seguito della verifica delle condizioni dell'alloggio da parte della LUISS Guido Carli e della consegna delle chiavi da parte dell'ospite. In ogni caso, giusta quanto disposto dall'art. 9, la restituzione della cauzione non comporterà il venir meno del diritto a reclamare ed ottenere dal responsabile il risarcimento di tutti i danni subiti, di cui si avesse conoscenza in epoca successiva al rilascio dell'alloggio.

Art. 6 - RICONSEGNA DELL'ALLOGGIO

6.1 Al termine del periodo di assegnazione, il posto alloggio dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni della presa in consegna, fatto salvo il deterioramento derivante dal normale uso.

6.2 All'atto della riconsegna del posto la LUISS Guido Carli provvederà a verificare lo stato di quanto restituito, contestando all'assegnatario in contraddittorio con il medesimo gli eventuali danni accertati.

6.3 Le eventuali osservazioni o contestazioni dell'assegnatario saranno riportati sulla scheda di riconsegna, che lo stesso è tenuto a firmare per presa visione.

6.4 I locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto personale e in condizioni di pulizia tali da consentire l'ingresso di altre persone.

6.5 In caso di rinuncia al posto alloggio per qualsiasi motivo e nei casi di cui all'art. 4.2, l'assegnatario dovrà comunicare alla LUISS Guido Carli la data di rilascio almeno trenta giorni prima della partenza, nell'ipotesi di conseguimento della laurea, e almeno dieci giorni prima negli altri casi e sarà comunque tenuto a riconsegnare l'alloggio, attenendosi alle modalità previste dal presente articolo.

In caso di rilascio dell'alloggio, anche senza presa di possesso, prima del termine del periodo assegnato è comunque dovuto il 20% dei pagamenti relativi al periodo di mancato utilizzo, oltre alla mancata restituzione del deposito cauzionale.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 7 - USO DEGLI ALLOGGI

7.1 L'assegnatario ha diritto ad occupare l'alloggio per la durata prevista e a fruire gratuitamente di energia elettrica, acqua, gas e connessione internet.

7.2 L'assegnatario può, inoltre, utilizzare pienamente le strutture ed i beni dell'alloggio assegnato e servirsi degli spazi comuni, osservando le norme e gli orari che ne regolamentano l'uso in ogni Residenza e nell'assoluta osservanza delle necessità di tutti gli utenti di servirsi e di godere dell'alloggio e degli spazi e delle strutture comuni.

7.3 L'assegnatario può avanzare proposte sul funzionamento della struttura, su acquisti di attrezzature e dotazioni e sull'utilizzo degli ambienti comuni.

7.4 Il servizio di portineria potrà subire sospensioni in relazione all'andamento del calendario accademico e alla conseguente riduzione delle presenze nella Residenza. In caso di assenza del personale di portineria, la LUISS Guido Carli potrà, se necessario, sospendere la fruizione di alcuni servizi e l'accesso ai locali comuni.

Art. 8 - PRESCRIZIONI

8.1 Gli assegnatari di un posto alloggio presso le Residenze sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma di buona educazione, etica e rispetto che attenga ad una sana e rispettosa vita in comunità. Gli assegnatari sono altresì tenuti al rispetto delle eventuali norme di regolamentazione dei servizi specificamente previsti in ogni Residenza, che saranno debitamente comunicate e pubblicizzate.

8.2 Ogni assegnatario deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti in residenza. Gli assegnatari devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai responsabili della residenza, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature della residenza;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza;
- nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al personale della residenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento eventualmente organizzati in residenza.

8.3 Gli assegnatari devono mantenere, altresì, comportamenti che consentano una convivenza interna basata sulla correttezza, sull'educazione e sul rispetto reciproco.

8.4 Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale di servizio, anche e direttamente alla responsabilità degli assegnatari e degli ospiti.

L'assegnatario è tenuto a conservare la stanza/appartamento in buone condizioni e in ordine. Nel caso che la stanza/appartamento sia trovata in condizioni tali da non consentire il servizio periodico di pulizia, la LUISS Guido Carli potrà disporre l'esecuzione del servizio di pulizia straordinaria all'interno della stanza/appartamento. In tal caso il costo del servizio sarà addebitato agli ospiti della stanza o dell'appartamento, suddividendo l'importo in parti uguali fra gli stessi. Il servizio dovrà essere pagato entro sette giorni dalla data della richiesta da parte degli uffici del Diritto allo Studio. Gli assegnatari dovranno tenere in ordine gli spazi comuni dopo il loro utilizzo e a pulire accuratamente le eventuali attrezzature messe a disposizione dalla LUISS Guido Carli presso le aree ristoro e le cucine comuni.

8.5 L'assegnatario, inoltre, è tenuto a:

- controllare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi messi a sua disposizione, comunicando tempestivamente eventuali guasti;
- provvedere in maniera adeguata alla pulizia della camera e del relativo balcone, dei servizi igienici e degli spazi interni all'appartamento;
- consentire l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel qual caso la LUISS Guido Carli è autorizzata anche a disporre il trasferimento temporaneo dell'assegnatario in altro locale ovvero, se è indisponibile una sistemazione alternativa, a sospendere temporaneamente il diritto d'alloggio dell'assegnatario;
- denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione dell'alloggio;
- dare immediata segnalazione alla LUISS Guido Carli dell'eventuale smarrimento o di furto delle chiavi che permettono l'accesso alla Residenza e al proprio appartamento.

8.6 La LUISS Guido Carli, pur garantendo la normale vigilanza, non risponde di eventuali ammanchi o danni ad oggetti personali degli studenti.

8.7 L'assegnatario è tenuto al pagamento anticipato della retta, prevista per la tipologia di alloggio assegnato, entro i primi cinque giorni di ogni mese. In caso di ritardo nel pagamento si procederà d'ufficio al blocco amministrativo della carriera universitaria e, trascorsi tre mesi, si procederà alla revoca dell'assegnazione ai sensi del successivo art. 14.

Art. 9 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GUASTI – DANNEGGIAMENTI

9.1 L'assegnatario è tenuto a segnalare con immediatezza eventuali guasti che si verificano nell'alloggio o negli ambienti comuni.

9.2 In caso di danneggiamenti agli ambienti, agli impianti o agli arredi derivanti da negligenza dell'assegnatario, accertati anche successivamente alla sua partenza, questi è tenuto al risarcimento del danno causato, fatto salvo il diritto della Residenza di introitare a titolo definitivo la cauzione se non ancora restituita, con obbligo del reintegro dell'importo detratto entro dieci giorni.

9.3 L'assegnatario, a seguito dell'accettazione del presente regolamento, prende atto, rinunciando ora e per il futuro a sollevare qualsivoglia contestazione al riguardo, che la LUISS Guido Carli potrà accedere all'alloggio assegnato per effettuare ispezioni. L'assegnatario, a seguito dell'accettazione del presente regolamento, non può opporsi all'accesso e, qualora lo stesso non sia presente in camera, la LUISS Guido Carli può, a sua discrezione, procedere anche in sua assenza possibilmente alla presenza di un altro assegnatario o di un terzo.

9.4 In ogni caso, l'accesso può essere esercitato immediatamente e senza indugio, anche in assenza dell'interessato, senza alcuna formalità in caso di necessità ed urgenza, per evitare l'ingenerarsi di danni a persone, ivi inclusi i terzi estranei alla Residenza, o a cose e/o alle strutture di proprietà della LUISS Guido Carli o di terzi.

9.5 In caso di danni a beni, strutture, arredi nelle parti comuni, nonché in presenza di spese per pulizie straordinarie, nei casi in cui non sia possibile risalire ai responsabili i costi verranno proporzionalmente addebitati a tutti gli ospiti.

Art. 10 - PRESENZE ESTERNE NELLA RESIDENZA

10.1 L'accesso di visitatori esterni nella Residenza è consentito dalle ore 9,00 alle ore 22,00, purché ciò non porti disturbo agli altri ospiti.

10.2 Il visitatore deve dichiarare le proprie generalità al personale di portineria o vigilanza e depositare un documento di riconoscimento, che gli verrà restituito al termine della visita.

10.3 L'accesso di visitatori di minore età è consentito quando essi facciano parte del nucleo familiare dell'assegnatario e quando siano accompagnati da familiari adulti. La responsabilità del minore ricade sull'assegnatario o sul familiare accompagnatore.

10.4 Gli assegnatari sono responsabili, in solido con gli ospiti, verso l'ente proprietario della residenza per tutti gli atti, i fatti e le condotte rilevanti ai sensi dell'art. 2043, c.c. posti in essere del comportamento dei dagli ospiti stessi, che si devono in ogni caso attenere alle norme contenute nel presente Regolamento.

10.5 Dalle ore 22,00 alle ore 9,00 nessuna persona diversa dagli studenti assegnatari dovrà trovarsi nella Residenza.

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 11 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

11.1 L'assegnatario che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento o che, comunque, commetta atti pregiudizievoli per il normale funzionamento della Residenza, è soggetto ai seguenti provvedimenti:

1. Sanzione pecuniaria;

2. Richiamo scritto con valore di diffida e sanzione pecuniaria;
3. Revoca dal beneficio dell'assegnazione.

Art. 12 - SANZIONE PECUNIARIA

12.1 La sanzione pecuniaria è definita e applicata dal Direttore di riferimento della LUISS Guido Carli e può variare da Euro 100,00 a Euro 500,00.

L'applicazione della sanzione viene comunicata al trasgressore tramite comunicazione email ed entro sette giorni dal ricevimento della mail l'assegnatario potrà inviare a residenze-collegi@luiss.it le proprie controdeduzioni, a seguito delle quali la sanzione potrà essere confermata o modificata.

In caso di conferma, l'assegnatario dovrà provvedere al pagamento entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di mancato pagamento, l'importo della sanzione viene decurtato dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato.

12.2 La sanzione pecuniaria viene applicata in caso di violazione dei seguenti divieti:

1. introdurre e utilizzare stufe, forni, piastre elettriche, griglie o fornelli di qualsiasi tipo al di fuori delle apparecchiature appositamente fornite dalla Residenza senza preventiva autorizzazione da parte della LUISS Guido Carli;
2. tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
3. asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque genere negli ambienti comuni e nelle stanze; l'eventuale necessità, per scopi didattici, di collocare altri mobili e/o attrezzature nelle stanze dovrà essere segnalata alla LUISS Guido Carli; a tale operazione sarà dato seguito solo dopo specifica autorizzazione;
4. procedere allo spostamento, montaggio, modifica o altro degli arredi, senza preventiva autorizzazione della LUISS Guido Carli;
5. presenza nella stanza di mobili o attrezzature asportati dai luoghi comuni;
6. eseguire o far eseguire interventi di riparazione senza preventiva autorizzazione;
7. collocare qualsivoglia materiale negli spazi comuni;
8. collocare sui terrazzi o sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti, o sia vietata dai Regolamenti Comunali vigenti;
9. mettere in atto ogni sorta di azioni o scherzi che, per il loro dubbio gusto e pericolosità possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa;
10. negligenza nel tenere in ordine e puliti gli spazi assegnati;
11. violazione di qualsiasi altra disposizione prevista dal presente regolamento non espressamente indicata nei seguenti artt. 13 e 14.

12.3 L'importo delle sanzioni pecuniarie verrà utilizzato per il miglioramento dei servizi e delle attività organizzate all'interno delle Residenze a favore degli studenti ospiti.

Art. 13 - RICHIAMO SCRITTO CON VALORE DI DIFFIDA E SANZIONE PECUNIARIA

13.1 Il richiamo consiste in una contestazione scritta all'assegnatario da parte del Presidente della Commissione per il Diritto allo Studio, nella quale sarà determinato e indicato l'ammontare della sanzione pecuniaria, che può variare da Euro 100,00 a Euro 500,00.

L'applicazione della sanzione viene comunicata al trasgressore tramite comunicazione scritta consegnata a mano o, in caso di impossibilità, tramite raccomandata all'indirizzo di residenza. Entro sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'assegnatario potrà inviare le proprie controdeduzioni, a seguito delle quali la sanzione potrà essere confermata o modificata.

In caso di conferma, l'assegnatario dovrà provvedere al pagamento entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di mancato pagamento, l'importo della sanzione viene decurtato dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato.

13.2 Tale provvedimento viene applicato nei seguenti casi:

1. installare congegni di chiusura delle camere o degli appartamenti diversi da quelli in dotazione.
2. occupare un posto letto diverso da quello assegnato;
3. gettare dalle finestre o dai balconi acqua o altri materiali che possano recare danno ai locali o costituire pericolo per gli ospiti e per i passanti;
4. creare disturbo in qualsiasi modo; dopo le ore 22.00 e prima delle ore 9.00 sono vietati suoni e rumori di qualsiasi tipo, che arrechino disturbo alla tranquillità ed al rispetto degli altri ospiti;
5. modifiche, manomissioni o adattamenti agli impianti, verniciature, tinteggiature;

6. fumare sia nei locali comuni che nelle singole stanze;
7. violazioni reiterate che abbiano fatto incorrere l'ospite nell'applicazione di più di una sanzione pecuniaria di cui all'articolo 12, durante il corso di studi.

13.3 L'importo delle sanzioni pecuniarie verrà utilizzato per il miglioramento dei servizi e delle attività organizzate all'interno delle Residenze a favore degli studenti ospiti.

ART. 14 - REVOCA DEL BENEFICIO DELL'ASSEGNAZIONE

14.1 L'assegnazione del posto letto viene revocata in forma immediata e automatica nel caso che l'assegnatario ricada in uno dei seguenti casi:

1. comportamenti contrari alle norme di legge e ai regolamenti comunali;
2. comportamenti contrari all'ordine pubblico e al buon costume;
3. assumere condotte o effettuare azioni che possano costituire fonte di rischio, anche solo potenziale, per persone o cose e/o che costituiscano violazione di leggi e regolamenti vigenti;
4. cessione o permesso di utilizzo del proprio posto letto a terzi in assenza dell'assegnatario;
5. cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla Residenza e/o alla propria camera;
6. ricevere visite in violazione del disposto di cui all'art. 10;
7. tenere, sia nelle stanze che negli ambienti comuni, armi, materiali infiammabili, sostanze stupefacenti, sostanze nocive o comunque vietate dalla legge;
8. giocare d'azzardo, ovvero partecipare ai giochi d'azzardo;
9. dichiarazioni non veritiere per il conseguimento del beneficio;
10. mancata liquidazione delle somme dovute per spese di cui all'articolo 9;
11. mancato versamento di tre mensilità;
12. violazioni reiterate che abbiano fatto incorrere l'ospite in più di un richiamo scritto di cui all'articolo 13, durante il corso di studi.

La revoca del beneficio è disposta, oltre che nei suddetti casi, anche nei casi di violazione degli obblighi di comportamento che abbiano provocato grave danno alla struttura, agli altri studenti o a terzi, ovvero, ancora, in presenza di più di un richiamo scritto.

14.2 Il Presidente della Commissione per il Diritto allo Studio, venuto a conoscenza di fatti che possano dar luogo alla revoca del beneficio dell'assegnazione del posto letto, invita l'assegnatario a fornire chiarimenti sull'accaduto, predisponendo nello stesso tempo gli opportuni accertamenti.

Il Presidente della Commissione per il Diritto allo Studio sulla base dei rilievi effettuati, contesta formalmente gli addebiti all'assegnatario che viene invitato a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta entro cinque giorni dal ricevimento dell'addebito. In base agli ulteriori accertamenti effettuati, viene disposta l'archiviazione degli atti ove non si rilevi alcuna infrazione o addebito. In caso contrario, il Presidente della Commissione per il Diritto allo studio notifica all'interessato la conferma del provvedimento e segnala l'accaduto al Rettore per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

14.3 La revoca del posto alloggio implica l'esclusione dal concorso per l'assegnazione di posti alloggio per gli anni accademici successivi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - COMITATO DI RAPPRESENTANZA

15.1 Presso la Residenza Universitaria è istituito un Comitato di rappresentanza degli studenti, composto da due ospiti, eletto dall'Assemblea degli assegnatari, convocata, dagli stessi assegnatari, entro il mese di ottobre di ciascun anno.

15.2 Le Assemblee sono valide se è presente la maggioranza degli studenti assegnati alla Residenza e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.3 Il Comitato ha funzioni consultive e può formulare proposte all'Amministrazione per migliorare il funzionamento dei servizi della Residenza e la vita in comunità.

15.4 Inoltre il Comitato provvede alla proposta, all'organizzazione e alla realizzazione di attività culturali e ricreative da sottoporre al Diritto allo Studio.

15.5 Ogni singolo assegnatario ha diritto di avanzare proposte ed iniziative al Comitato.

Art. 16 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEGLI OSPITI

16.1 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione delle finalità istituzionali di cui alla legge n. 390/1991, alle determinazioni regionali in materia, al regolamento generale delle residenze universitarie.

16.2 I dati raccolti presso l'interessato dal personale di servizio incaricato sono comunicati, ai sensi della legge 191/1978, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

16.3 Con la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio l'ospite acconsente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura e siano utilizzati dal Settore del Diritto allo Studio per le proprie attività istituzionali, promosse e organizzate in proprio o in collaborazione con altri partner, nel rispetto comunque di quanto previsto dalla normativa in materia di "privacy".

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle norme contenute nei Bandi di concorso per il conferimento dei posti alloggio, ad eventuali regolamenti specifici previsti in ogni Residenza, alle Leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

17.2 Con la sottoscrizione per adesione del presente Regolamento, gli Studenti assegnatari degli alloggi accettano, per tutte le eventuali controversie comunque inerenti la legittimità, validità, efficacia ed esecuzione di tutte e ciascuna delle norme dello stesso, la competenza esclusiva del Foro di Roma.